

ALLEGATO D)

SCHEMA DI CONVENZIONE (FAC – SIMILE)

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 117/2017, PER IL SERVIZIO DI POST SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RELATIVA AGLI ANNI SCOLASTICI 2026/2027 – 2027/2028 – 2028/2029

- il Comune di Santa Giuletta, nella persona del _____, in qualità di Responsabile del Servizio amministrativo domiciliato presso la sede in Santa Giuletta, Via Martiri della Libertà, 7 - d'ora innanzi anche solo denominato "Comune" o "Amministrazione precedente"

e

L'Ente del Terzo Settore _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in _____, alla via/piazza _____, n. _____ (CAP _____), p. iva _____, C.F. _____, iscritta nel _____ con il numero _____ - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente gestore";

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito in data 07/08/2026 in esecuzione della Determinazione n. 29 del 07/08/2026, il Comune di Santa Giuletta ha indetto un'istruttoria ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti del Terzo Settore cui affidare la gestione del servizio post scuola per l'anno scolastico 2026-2027, 2027/2028 e 2028/2029.

RICHIAMATI:

- La deliberazione di G.C. n. 80 del 13/11/2025 nella quale tra i servizi a domanda individuale è stato previsto il servizio post scuola e sono stati contestualmente definiti costi e contribuzione degli utenti, ai fini di promuovere la conciliazione dei tempi educativi e di lavoro delle famiglie, attraverso attività di assistenza, sorveglianza e attività ludico/ricreative di base destinate agli alunni delle scuole primarie comunali, da svolgersi prima e dopo la normale attività didattica;
- la Determinazione Dirigenziale n. 29 del 07/08/2026 di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla istruttoria ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ in merito alla nomina della Commissione giudicatrice in merito alla verifica dei requisiti di ammissibilità e per la valutazione tecnica delle proposte progettuali pervenute;

RILEVATO che la verifica del possesso dei requisiti dei soggetti attuatori degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo, come

attestato con il surrichiamato atto n._____, e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

RICHIAMATO il progetto definitivo come risultante dal tavolo di co-progettazione;

VISTI:

- Art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- Legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- Legge n. 241/1990 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le “Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)”;

RICHIAMATO inoltre l’articolo 119 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi;

TUTTO CIO’ PREMESSO,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, per la realizzazione del servizio post scuola per gli anni scolastici 2026-2027, 2027/2028 e 2028/2029, per gli alunni frequentanti le seguenti le scuole primarie, che verranno messe a disposizione dell’Ente gestore a titolo gratuito:

☐ Scuola primaria di Santa Giuletta (PV) di Via Marconi

2. Il rapporto di collaborazione viene attuato secondo i contenuti minimi descritti nell’Avviso sopra richiamato e successivamente declinati, all’interno del tavolo di co-progettazione, nel progetto definitivo e inseriti nella presente Convenzione.

Art. 2- Durata

1. La presente Convenzione diventa efficace dalla data di sottoscrizione fino all’approvazione della rendicontazione delle spese relative al servizio post scuola e comunque entro e non oltre il 30.07.2029.

Art. 3 – Modalità di esecuzione

1. Il servizio post scuola sarà attivo a partire dal mese di ottobre e fino al termine delle attività didattiche, come previsto dal calendario scolastico;
2. Il servizio è attivabile a fronte di un numero minimo di iscritti per ciascuna sede pari a 15 alunni, salvo deroga per particolari e motivate esigenze. Il servizio verrà attivato nelle giornate di lunedì e mercoledì per un numero di 4 ore e mezza giornaliere, compatibilmente con gli orari di inizio e termine delle attività didattiche dei plessi scolastici.
3. Il servizio post scuola verrà svolto presso i locali delle scuole messe a disposizione dal Comune a titolo gratuito come elencate nell'art. 1 della presente Convenzione.

Art. 4– Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente gestore mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie, individuate nel piano economico finanziario come riportato al comma 6 del presente articolo.
2. Per la realizzazione e gestione del servizio post scuola il Comune di Santa Giuletta mette a disposizione un importo di € 12.900,00, così come previsto dall'art. 7 dell'Avviso approvato con Determina n. 29 del 07/08/2026;
3. Il Comune di Santa Giuletta mette a disposizione gli spazi delle scuole concordati con i Dirigenti scolastici elencati nell'art. 1 della presente convenzione ed in particolare, a titolo esemplificativo:
 - a) Aule;
 - b) Eventuali Spazi verde esterni;
 - c) Eventuale palestra comunale;

Per ogni danno eventualmente causato durante l'esecuzione del servizio risponderà personalmente l'ente gestore al quale verrà imputata la spesa dei danni causati. La somma sarà decurtata dall'importo da erogarsi all'esito della rendicontazione.

L'Ente gestore eseguirà il servizio nello spazio concesso giornalmente, individuato con relativo verbale di consegna dei locali alla presenza del responsabile del procedimento del Settore amministrativo e di un referente delle Scuole indicato dal Dirigente Scolastico.

4. L'Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'Ente gestore con appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra lo stesso assegnatario e detti soggetti.

Art. 5– Risorse umane adibite alle attività del servizio post scuola

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività del progetto avranno rapporti di lavoro esclusivamente con l'Ente gestore.

2. Il personale impiegato dall'Ente, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

3. Il rapporto tra operatore e alunno dovrà essere di 1 a 20. L'Ente gestore dovrà garantire la massima continuità di ciascun operatore per tutta la durata del servizio allo scopo di assicurare figure di riferimento stabili;

4. Il Responsabile – coordinatore di progetto, Sig. _____ così come individuato nell'ambito della procedura di co- progettazione sarà il referente per i rapporti con il Comune di Santa Giuletta, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo le modalità e termini approvati nel progetto educativo.

5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'Ente gestore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia, nonché dal CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative ed eventuali contratti integrativi.

6. Nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con il Comune di Santa Giuletta, restando quindi ad esclusivo carico dell'Ente gestore tutti gli oneri relativi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale impiegato nelle attività.

Art. 6 Impegni Gestore Servizio post scuola

L'Ente gestore, per la realizzazione e gestione delle attività del servizio post scuola in oggetto, assume a proprio carico i seguenti impegni e responsabilità:

☐ realizzare il progetto educativo e di organizzazione del servizio così come definito in sede di coprogettazione;

☐ tenere un registro presenze dei ragazzi distinto per mese da trasmettere mensilmente;

☐ riordino dei locali;

☐ fornitura di materiali di cancelleria, giochi o altri strumenti necessari per lo svolgimento delle attività così come proposto nel progetto definito;

☐ ottemperare agli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza, assistenza;

☐ osservare gli obblighi igienico-sanitari, assicurativi, di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

☐ assumere l'obbligo della vigilanza sui bambini con tutte le responsabilità connesse durante il periodo in cui gli stessi sono loro affidati;

☐ a tutela degli interessi pubblici del Comune di Santa Giuletta, l'Ente gestore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

☐ L'Ente gestore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Santa Giuletta è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione;

☐ A garanzia dei rischi connessi alle attività oggetto della presente convenzione, l'Ente gestore ha prodotto le seguenti coperture assicurative valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività e di durata della convenzione:

_____;

_____;

☐ garantire l'erogazione della propria proposta di servizio post scuola dal mese di ottobre 2026 al mese di giugno 2029 compatibilmente con le date del calendario scolastico;

☐ garantire un orario di apertura minimo di 4 ore e mezza giornaliere, nelle giornate di lunedì e mercoledì, salvo diverse disposizioni e/o esigenze richieste dal Comune e/o dall'Istituto Comprensivo P.Baffi di Broni;

☐ mantenere un confronto continuo e collaborativo con l'istituto Comprensivo P. Baffi di Broni, coordinandosi con eventuali attività extrascolastiche organizzate dalla scuola nel plesso di Santa Giuletta;

Art. 7 Impegni dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a:

☐ mettere a disposizione un importo di € 12.900,00 e gli spazi delle scuole individuati all'art. 1 della Convenzione;

☐ farsi carico del pagamento delle utenze relative a tale sede;

☐ farsi carico della gestione delle domande di accesso al servizio da parte dei cittadini, in quanto previsto tra i servizi a domanda individuale forniti dall'Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 80 del 13/11/2025, nella quale contestualmente vengono definiti costi e contribuzione degli utenti per l'anno 2026;

☐ provvedere alla supervisione del servizio post scuola realizzando sopralluoghi ove necessario e acquisendo la documentazione prodotta dal soggetto gestore ai fini delle normali attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo.

Art. 8- Modalità di pagamento

1. L'importo massimo riconosciuto dall'Amministrazione per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in € 12.900,00= complessivi (SPESA ANNUA STIMATA in € 4.300,00), così come previsto all'art. 7 dell'Avviso Pubblico e dall'art. 4) della presente Convenzione.

2. I pagamenti avverranno come segue:

- Acconto A.S. 2026/2027 pari al 40% della spesa annua da erogarsi entro il mese di novembre 2026,
- Saldo A.S. 2026/2027 pari al 60% della spesa annua da erogarsi a seguito della presentazione e approvazione della rendicontazione finale da trasmettere mediante PEC all'indirizzo comune.santagiuletta@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre il 30/07/2027,
- Acconto A.S. 2027/2028 pari al 40% della spesa annua da erogarsi entro il mese di novembre 2027,
- Saldo A.S. 2027/2028 pari al 60% della spesa annua da erogarsi a seguito della presentazione e approvazione della rendicontazione finale da trasmettere mediante PEC all'indirizzo comune.santagiuletta@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre il 30/07/2028,
- Acconto A.S. 2028/2029 pari al 40% della spesa annua da erogarsi entro il mese di novembre 2028,
- Saldo A.S. 2028/2029 pari al 60% della spesa annua da erogarsi a seguito della presentazione e approvazione della rendicontazione finale da trasmettere mediante PEC all'indirizzo comune.santagiuletta@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre il 30/07/2029,

3. Il riconoscimento delle spese sostenute è subordinato all'approvazione della relativa rendicontazione da parte del Comune di Santa Giuletta a seguito di verifica di congruità.

4. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'ente gestore si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.

5. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'ente gestore, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Art. 9 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione

1. Il Comune di Santa Giuletta assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'Ente gestore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Ente gestore, il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.
2. Il Comune di Santa Giuletta è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'Ente gestore.
3. La rendicontazione, per le finalità dell'art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.
4. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese allo stesso.
5. Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute dall'Ente gestore:
 - a) spese per il personale
 - b) spese per il coordinamento e gestione complessiva del progetto
 - c) spese di gestione (es. pulizia locali)
 - d) materiali di consumo
 - e) promozione e comunicazione

Art. 11- Sicurezza e riservatezza

1. In esecuzione della presente Convenzione, l'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione del Comune di Santa Giuletta.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione comunale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che l'Associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione comunale attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione.

7. L'Ente gestore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione comunale.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.

2. Il Comune di Santa Giuletta, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679, tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato. I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione.

3. I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati.

4. In esecuzione della presente convenzione, l'Ente gestore effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

5. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

6. L'Ente gestore è, pertanto, designato dal Comune di Santa Giuletta quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

Art. 13 - Codice di Comportamento

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Santa Giuletta, l'Associazione e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

2. L'Ente gestore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto dell'osservanza di quanto prescritto nel Piano Triennale e di prevenzione della corruzione approvato dal Comune di Santa Giuletta.

Art. 14– Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 15 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Pavia.

Art. 16 – Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in quanto allegati alla presente convenzione il Progetto Definitivo e la planimetria degli spazi concessi in uso.

Santa Giuletta, li

FIRME

Per Comune di Santa Giuletta

Per l' Ente Gestore il Legale rappresentante

.....

Per presa Visione

Il Dirigente Scolastico
